

*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
Consigliere Michele Cammarano*

Prot. n. 847 del 18 marzo 2025

Al Presidente del Consiglio regionale

## **MOZIONE**

**ai sensi dell'art. 121 del R.I. del Consiglio regionale**

**Oggetto: Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomasse e biogas e per la produzione di biometano. Introduzione di criteri di pianificazione regionale volti a prevenire la concentrazione di impianti nella medesima area.**

### **Premesso che:**

- a) le biomasse sono materiali organici di origine vegetale o animale utilizzati per la produzione di energia; dalla loro fermentazione anaerobica si ottiene il biogas, miscela di gas costituita prevalentemente da metano, anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, composti organici volatili, idrogeno solforato e ammoniaca); il biogas può essere purificato per ottenere biometano, un gas con caratteristiche analoghe al gas naturale; gli impianti per la produzione di biometano sono strutture industriali che, attraverso un processo di digestione anaerobica e successivo upgrading del biogas, producono biometano idoneo all'immissione nella rete del gas o all'uso nei trasporti;
- b) il biometano rappresenta una fonte energetica rinnovabile in grado di contribuire alla decarbonizzazione dei settori industriali e dei trasporti, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili; la sua produzione consente il recupero di rifiuti organici e reflui agricoli e zootecnici, favorendo l'economia circolare e la valorizzazione delle filiere agricole locali;
- c) tuttavia, la realizzazione di impianti di biometano, in particolare quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei reflui zootecnici, può comportare impatti significativi per l'ambiente (potenziale contaminazione), la qualità dell'aria (emissioni odorigene moleste, per le quali la Regione Campania è ancora in attesa di una legge regionale) e la salute dei cittadini (incidenza sulla qualità della vita), soprattutto quando si verifica un'eccessiva concentrazione della stessa tipologia impiantistica in aree territoriali circoscritte. Infatti, come stabilito dal D.Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, in sede di ponderazione degli interessi, nell'individuazione dei singoli siti si dovrà tenere conto della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, senza arrecare pregiudizio all'ambiente e garantendo la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;

### **Considerato che:**

- a) la diffusione del biometano in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, grazie anche ai meccanismi incentivanti introdotti dal MASE con i D.M. 2 marzo 2018 e 15 settembre 2022, che hanno previsto tariffe agevolate e contributi in conto capitale; a fine 2023 risultavano attivi circa 100 impianti, con una capacità produttiva complessiva superiore a 350 milioni di metri cubi annui; l'obiettivo nazionale è di raggiungere 2,3 miliardi di metri cubi entro il 2030, in coerenza con gli




Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
Consigliere Michele Cammarano

indirizzi del PNRR; la maggior parte degli impianti utilizza FORSU o sottoprodotti agricoli, evidenziando la necessità di accompagnare lo sviluppo del settore con strumenti di pianificazione coerenti con le caratteristiche dei territori;

- b) in Campania si assiste a un incremento di domande per la realizzazione di impianti per la produzione di biometano, spesso di grandi dimensioni e concentrati in aree ristrette; è il caso dei territori di Capaccio Paestum (SA) e Ogliastro Cilento (SA), dove sono previsti interventi che stanno suscitando forti perplessità da parte delle comunità locali, sia per l'impatto ambientale che per l'occupazione estesa di suolo agricolo; a ciò si aggiunge la vicenda di Montecalvo Irpino (AV), in cui il TAR Campania – Salerno (Sez. III, sent. n. 222/2025) ha recentemente confermato la legittimità del diniego opposto dal Comune a un progetto particolarmente impattante;

**Rilevato che:**

- a) il D.lgs. n. 387/2023, all'art. 12, comma 10, prevede che, in attuazione delle linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **“le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”**;
- b) il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al paragrafo 1.2 dispone: **“Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”**;
- c) il suddetto paragrafo 17 stabilisce che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti debba avvenire in conformità ai criteri definiti nell'Allegato 3, che alla lettera e) testualmente recita: **“nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area”**;
- d) nel rapporto GSE di monitoraggio della regolazione regionale in materia di generazione elettrica da fonti rinnovabili, aggiornato al 31 dicembre 2022, la Campania non figura tra le Regioni che hanno emanato, in attuazione dell'art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10 settembre 2010, atti di individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biomasse e biogas;
- e) tra le normative regionali in materia, a titolo d'esempio è possibile citare quella dell'Emilia-Romagna, che, tra i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti (DGR n. 2347/2019, Allegato 1), prevede criteri più stringenti tra l'altro nei casi in cui **“sia presente un fabbisogno regionale ma l'impianto proposto si trova in un raggio di 30 km da un impianto simile alimentato con FORSU già autorizzato”**; tale disciplina potrebbe rappresentare un utile riferimento per la Regione Campania, da integrare con la previsione di criteri analoghi anche nei casi in cui l'impianto proposto si trovi nelle vicinanze di impianti alimentati con reflui zootecnici, al fine di favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile di tali sottoprodotti e contribuire alla riduzione dell'eccessiva presenza di azoto, tra le principali criticità ambientali del settore;



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
Consigliere Michele Cammarano*

**Ritenuto che:**

- a) sia necessario un indirizzo regionale che orienti lo sviluppo del settore della produzione di biometano, garantendo che la localizzazione degli impianti avvenga nel rispetto delle specificità del territorio e secondo criteri di distribuzione equilibrata, in modo da evitare il sovraccarico di determinate aree e preservarne la sostenibilità ambientale, paesaggistica e socioeconomica;
- b) al fine di scongiurare il rischio di speculazioni, anche in relazione agli impatti ambientali e all'accesso agevolato ai finanziamenti, sarebbe auspicabile definire preventivamente i carichi ambientali sostenibili, gli indici di pressione ammissibili e i criteri per un efficace sistema di controllo;
- c) sia fondamentale migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane e preservare quella delle zone extraurbane, affinché queste continuino a svolgere il ruolo di polmoni del territorio regionale; ciò risulta ancora più necessario considerando che, come evidenziato dal report annuale di Legambiente (*Mal'Aria di città 2025*), in Campania l'inquinamento urbano supera stabilmente i limiti fissati dalla normativa europea: un motivo in più per evitare che anche le aree rurali vengano ulteriormente gravate da impatti ambientali, compromettendo la loro funzione di equilibrio ecologico;

**Tutto ciò esposto, si chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale:**

- 1. a emanare un atto di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomasse e biogas e per la produzione di biometano, in attuazione dell'art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10 settembre 2010;
- 2. a prevedere, nell'ambito del predetto atto, criteri di programmazione che:
  - a. tengano conto del reale fabbisogno di impianti e delle caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche e socioeconomiche dei territori;
  - b. siano volti a evitare, anche in fase autorizzatoria, una concentrazione di impianti nella medesima area.

Michele Cammarano